

Legge regionale 12 novembre 2002, n. 21

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbalì Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso@lternato Multimedia

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

12/12/2002 entrata in vigore

07/03/2009 modifica

01/04/2011 modifica

Vedi documento vigente alla data:

12/12/2002

07/03/2009

01/04/2011

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Novembre 2002 , n. 21

Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del 27/11/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1.*Finalità*

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto del [titolo quinto della Costituzione](#), promuove e sostiene la cultura e la pratica della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre, in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali.
2. I sistemi di gestione ambientale, approvati dall'Ente nazionale italiano di unificazione UNI) e/o dall'Unione europea e attestati dagli organismi preposti, sono promossi e assunti dalla Regione quali indicatori della adesione dell'impresa agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
3. La Regione riconosce come inscindibile dallo sviluppo economico il valore irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori, indicati dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, tutelati dalla Costituzione italiana e dallo [statuto regionale](#), e promuove la diffusione di una cultura della responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori.

ARTICOLO 2.*Azioni e strumenti operativi*

1. La Regione:

- a) promuove azioni di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica ai fini di uno sviluppo coerente con le finalità di cui all' [articolo 1](#) ;
- b) sostiene le piccole e medie imprese che aderiscono volontariamente a norme internazionali, comunitarie e/o nazionali, relative all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra loro, nonché di certificazione di prodotto e di servizio. La verifica dell'applicazione dei requisiti previsti dalla normativa prescelta è condotta da organismi di parte terza;
- c) sostiene, nell'ambito delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, progetti di qualificazione, attestazione e/o miglioramento, propedeutici al conseguimento della certificazione, definendo criteri e standard obiettivo, con l'esclusione di consulenze connesse alle normali attività gestionali delle imprese, siano esse periodiche o

continuative.

ARTICOLO 3.

Imprese destinatarie degli interventi

1. Ai fini dell'articolo 2, lett. b) e c) sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della richiesta d'intervento.
2. Sono destinatarie degli interventi previsti dall'articolo 2, lett. b) e c) le piccole e medie imprese operanti nei seguenti settori di attività:
 - a) industria;
 - b) artigianato;
 - c) servizi;
 - d) commercio;
 - e) turismo;
 - f) economia sociale.
3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) dell' [articolo 2](#) , le imprese devono avere almeno l'unità produttiva interessata dagli stessi ubicata nel territorio della regione.
4. Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche miste, che svolgono attività produttive o di ausilio alla produzione.
5. Le disposizioni di cui all' [articolo 2](#) non si applicano alle imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti sugli aiuti di stato della Unione europea.
6. Le azioni previste dall' [articolo 2, comma 1, lettera a\)](#) non configurano aiuti alle imprese.

ARTICOLO 4.

Programmazione

1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'assistenza di Sviluppo Umbria [...] ^[4] , adotta, ai sensi della [legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) , il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge [che sarà inserito nell'ambito del programma annuale attuativo di cui al comma 6, articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 \(Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale\)](#) ^[5] .
2. Il programma annuale:
 - a) definisce gli indirizzi per gli interventi volti a promuovere la massima diffusione della certificazione dei sistemi di gestione aziendale di qualità, di rispetto ambientale, di sicurezza e di etica, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile;
 - b) individua le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base della valutazione degli effetti prodotti dai programmi precedenti.

[ARTICOLO 5.] ^[6]

ARTICOLO 6.

Gestione

1. La gestione degli interventi previsti all' [articolo 2, comma 1, lettera b\)](#) , in attuazione del programma annuale di cui all' [articolo 4](#) , è svolta dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria (Sviluppumbria), in base ad apposita convenzione con la Regione, che disciplina le modalità di rendicontazione annuale della attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché le informazioni necessarie per la redazione dei successivi programmi annuali.
2. Gli interventi previsti dall' [articolo 2, comma 1, lettera c\)](#) sono svolti con le modalità individuate dalla Giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle imprese.

[ARTICOLO 7.] ^[7]

ARTICOLO 8.

Promozione delle imprese certificate

1. La Giunta regionale individua e disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, le modalità volte a valorizzare le imprese, comunque certificate, nell'ambito dei procedimenti per l'aggiudicazione di appalti o per l'attribuzione di benefici, previsti dalla normativa regionale.

ARTICOLO 9.*Entità degli aiuti - Divieto di cumulo*

1. Gli aiuti concessi in attuazione dell' [articolo 2, comma 1](#) , lettere b), c) non possono superare il limite del cinquanta per cento delle spese ammesse, ai sensi dell' [articolo 5 del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001](#) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla GUCE del 13 gennaio 2001.
2. Il programma annuale di cui all' [articolo 4](#) può stabilire limiti massimi delle spese ammissibili.
3. Gli aiuti concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi interventi.

ARTICOLO 10.*Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all' [articolo 2](#) e per gli oneri derivanti dalla gestione^[8] della presente legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 250.000 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 8.2.011 denominata " Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".
2. Al finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#) si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata " Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale finanziaria 22 aprile 2002, n. 5.
[\[3. \]](#) ^[9]
[\[4. \]](#) ^[10]
5. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa di cui al [comma 1](#) è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

ARTICOLO 11.*Abrogazione e norme finali*

1. La [legge regionale 6 agosto 1991, n. 19](#) , è abrogata.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dal [comma 1](#) .
3. Ogni rinvio fatto da norme o disposizioni vigenti alla legge abrogata dal [comma 1](#) o a singole norme di essa deve intendersi riferito alla presente legge o alle corrispondenti norme della stessa.

ARTICOLO 12.*Norme transitorie*

1. Gli atti di seguito elencati sono adottati o stipulati nei termini di fianco indicati, a partire dalla entrata in vigore della presente legge:
 - a) nomina del Comitato tecnico scientifico, di cui all' [articolo 5](#) , sessanta giorni;
 - b) convenzione con Sviluppumbria, di cui all' [articolo 6](#) , sessanta giorni;
 - c) attivazione dell'elenco delle imprese certificate, di cui all' [articolo 7](#) , novanta giorni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 novembre 2002

Lorenzetti

Note sulla vigenza

- [\[4\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 11 Comma 4 Lettera a legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [\[5\]](#) - Integrazione da: [Articolo 11 Comma 4 Lettera a legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [\[6\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 11 Comma 4 Lettera b legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [\[7\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.](#)
- [\[8\]](#) - Integrazione da: [Articolo 11 Comma 4 Lettera c legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [\[9\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 11 Comma 4 Lettera d legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [\[10\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 11 Comma 4 Lettera d legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)